



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 12/03/2010

N. 9

OGGETTO : Approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale – Redazione aggiornata.

L'anno duemiladieci, addì dodici del mese di marzo, alle ore 15:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro		X		12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi		X		14)	Massari Federico	X		
4)	Boggiano Massimo	X			15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella	X			16)	Nucera Santo	X		
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Chiappara Massimo	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Daneri Marco Luigi	X			19)	Stefani Guido	X		
9)	Dasso Lorenzo	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Elia Vito			X	21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine	X			Presenti n. 18 Assenti n. 3				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella.

Si dà atto dell'uscita dall'aula dell'Assessore Armanino – Presenti n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza.

CONSIDERATO che questo Comune ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 20/3/2008 il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di attività illecite nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune di Lavagna;

VISTE le modifiche normative nel frattempo intercorse (ad es: art. 6 comma 8 del D.L. 23/2/2009 n° 11) e preso atto che l'esperienza operativa nel acquisita suggerisce sia di estendere al massimo consentito dalla nuova legge la durata di conservazione delle immagini sui supporti informatici prima dell'automatica cancellazione che di adottare i mezzi tecnici necessari per consentire alla forze di polizia dello Stato di acquisire direttamente le immagini degli impianti di videosorveglianza, così da perseguire in modo più immediato eventuali illeciti;

RITENUTO pertanto di dover modificare il suddetto regolamento in numerose parti per renderlo conforme alle sopra citate norme ed esigenze;

CONSIDERATO opportuno procedere pertanto a sostituire totalmente la vecchia redazione del suddetto regolamento con una nuova contenente le numerose modifiche, così da renderne più chiara la consultazione;

VISTO lo schema del nuovo regolamento proposto per l'adozione;

RITENUTO adottare provvedimenti in merito;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Renato Cogorno ed il Dirigente dell'Area Vigilanza dott. Fabio Terrile;

Si dà atto che, essendo stato l'argomento trattato in maniera articolata, la verbalizzazione degli interventi sarà unita al presente deliberato in un momento susseguente all'inizio della pubblicazione per motivi tecnici dipendenti dalle operazioni di sbobinatura.

con voti favorevoli n. 18 su n. 18 consiglieri presenti e votanti (assenti i Cons. Armanino, Barbieri e Elia), espressi per alzata di mano

DELIBERA

di sostituire integralmente l'originaria redazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza con il testo aggiornato che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

di comunicare il testo del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza al Garante per la Protezione dei dati Personali.

di trasmettere il testo del regolamento per la disciplina della videosorveglianza alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio ed al Prefetto.

* * * * *

Indi, attesa l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 18 su n. 18 consiglieri presenti e votanti (assenti i Cons. Armanino, Barbieri e Elia), espressi per alzata di mano

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

TF/fs

•

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 12 MAR. 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - RESOLUZIONE AGGIORNATA.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Visto: si esprime **parere favorevole**

- Visto: si esprime **parere contrario** per le motivazioni allegate.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
INC. RENATO COBORNIS

Il Dirigente dell'Area Vigilanza
Dott. Fabio Terrile

Li, 27/1/2010

=====

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile.

- Visto: si esprime **parere favorevole**
- Visto: si esprime **parere contrario** per le motivazioni allegate.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Enrica Olivieri

Li, _____

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Lavagna.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia, oltre che alla legge, a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al provvedimento del Garante della Riservatezza del 29 novembre 2000, come specificato con provvedimento del 29 aprile 2004.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare del trattamento" il Comune di Lavagna, rappresentato dal Sindaco, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile del trattamento", la persona fisica, preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;
 - f) per "responsabile tecnico comunale degli impianti di videosorveglianza" la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare del trattamento, e preposto alla cura di tutti gli aspetti tecnici del sistema
 - g) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - h) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - i) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- m) per "dato sensibile", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, non che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3 – Garanzie

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio, gestito dal Comune di Lavagna - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il Comune di Lavagna si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29/11/2000 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 29.04.2004 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - b) al controllo di determinate aree riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi di attività illecite;
 - c) al monitoraggio del traffico;
 - d) a costituire uno strumento operativo ausiliario di protezione civile sul territorio urbano;
 - e) a contribuire alla scoperta ed all'eventuale ricostruzione della dinamica di reati compiuti nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per consentire un pronto intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.

L'attività di videosorveglianza deve essere conforme, in ogni caso, alle finalità istituzionali demandate al Comune di Lavagna, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalla normativa in materia di ordinamento e

funzionamento della Polizia Municipale; le immagini potranno essere utilizzate per la contestazione di sanzioni amministrative.

2. Il Comune di Lavagna prende atto che, ai sensi del provvedimento del Garante del 29/4/2004, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per il controllo del rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o fotografare o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori (punto 5.1); non possono nemmeno essere utilizzati per accertare infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità ed orario di deposito dei rifiuti urbani (Punto 5.5)
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, possono interessare i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area pubblica o di uso pubblico ove le videocamere sono installate.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile Tecnico Comunale degli impianti di Videosorveglianza assicurare costantemente che le inquadrature dalle videocamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBLIGHI PER IL TITOLARE, PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E PER IL RESPONSABILE TECNICO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 5 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Lavagna - rappresentato dal Sindaco -, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196. Il Comune di Lavagna si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29/11/2000 e del provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 29.04.2004 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

Art. 6 – Responsabili del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Municipale - od altra persona nominata dal Sindaco - domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Lavagna presso il Comune di Lavagna, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile Comunale del Trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. Sono da considerarsi altresì Responsabili del Trattamento, conformemente alle norme vigenti, anche i responsabili dei comandi delle forze di polizia dello Stato cui è attribuita per iscritto dal Titolare del Trattamento (Sindaco) la possibilità di diretto trattamento delle immagini dell'impianto comunale di videosorveglianza per esigenze di polizia giudiziaria.
2. I Responsabili del Trattamento devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento. Tutti sono opportunamente coadiuvati dal Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza
3. I Responsabili del Trattamento procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile Comunale del Trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il Responsabile Comunale del Trattamento custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, delle chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti informatici che memorizzano le immagini nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7- Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza

1. Un dipendente dell'Area Tecnica del Comune di Lavagna, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso il Comune di Lavagna, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco contestualmente alla nomina del Responsabile del Trattamento, quale Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. Il responsabile Tecnico può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni attribuite, di personale / ditta esterna qualora non siano riscontrabili all'interno degli uffici idonee professionalità tecniche per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
2. Il Responsabile Tecnico deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile Tecnico può procedere al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile Tecnico sono:

- A) acquisto, montaggio, regolazione, manutenzione, costante aggiornamento tecnologico di tutte le apparecchiature ed installazioni necessarie all'impianto di videosorveglianza (ad esempio: hardware, software, schermi, telecamere, collegamenti, cartelli da collocare sui siti videoripresi)
- B) fornisce attestazione per iscritto al Titolare ed ai Responsabili del Trattamento sotto la propria esclusiva responsabilità la piena conformità dell'installazione, della regolazione e del funzionamento degli impianti di videosorveglianza alle vigenti normative ed in particolare a quelle sulla tutela della riservatezza
- C) verifica che la conformità di cui al punto precedente venga costantemente mantenuta; qualora essa venga a cessare anche solo momentaneamente ed anche per una sola parte dell'impianto, comunica per iscritto la variazione al Titolare ed ai Responsabili del Trattamento provvedendo a disattivare immediatamente il funzionamento dell'impianto per le parti non conformi
- D) custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti informatici che memorizzano le immagini nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi
- E) assicura ai Responsabili del Trattamento ogni collaborazione;
- F) cura l'istruzione e l'aggiornamento del personale autorizzato all'uso del sistema di videosorveglianza
- G) autorizza per iscritto qualunque soggetto non dipendente del Comune che per motivi tecnici debba operare sull'impianto di videosorveglianza e ne comunica preventivamente per iscritto al Titolare ed al Responsabile Comunale del Trattamento le complete generalità ed i compiti
- H) conforma la propria attività alle direttive del Titolare del Trattamento e del Responsabile Comunale del Trattamento; collabora con i Responsabili del Trattamento appartenenti ad altre forze di polizia dello Stato.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di videosorveglianza

1. L'accesso alle apparecchiature di videosorveglianza è consentito solamente, oltre che al Sindaco, al Comandante od ai rispettivi soggetti delegati con le formalità di cui al precedente art. 6, al Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. E' inoltre consentito l'accesso, per il tramite di appositi strumenti informatici che consentano di

remotare le immagini nei rispettivi uffici, anche ai responsabili dei comandi delle forze di polizia dello Stato cui è attribuita dal Sindaco la possibilità di diretto trattamento delle immagini dell'impianto comunale di videosorveglianza per esigenze di polizia giudiziaria

2. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale o dal Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza adotta sotto la propria responsabilità ogni precauzione tecnica atta ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone da lui autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile Comunale del Trattamento, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza tra gli operatori di Polizia Municipale. Il Responsabile Tecnico designa e nomina i soggetti che per motivi tecnici possono accedere agli impianti e ne comunica per iscritto i dati al Responsabile del Trattamento
2. I preposti andranno nominati tra gli operatori del Corpo Polizia Municipale in funzione dell'organizzazione del servizio; la visione delle immagini e la manovra dei comandi dei terminali installati presso gli uffici del Comando Polizia Municipale è comunque consentita a tutti gli operatori di Polizia Municipale
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai soggetti incaricati ed autorizzati dal Responsabile Comunale del Trattamento e dal Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Il Titolare del Trattamento finanzia ed organizza la formazione e l'aggiornamento a favore dei Responsabili del Trattamento, del Responsabile Comunale degli Impianti di Videosorveglianza e dei preposti per il corretto uso dei sistemi, secondo le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti informatici che memorizzano le immagini
7. I responsabili dei comandi delle forze di polizia dello Stato cui è attribuita dal Sindaco la possibilità di diretto trattamento delle immagini dell'impianto comunale di

videosorveglianza per esigenze di polizia giudiziaria ne consentono l'utilizzo ai soggetti da loro dipendenti nel rispetto della normativa e sotto la loro responsabilità.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1.
2. Il Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza doterà il personale autorizzato di propria password di accesso al sistema e di ogni altro mezzo tecnico ritenuto necessario.
3. Il Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza curerà ogni aspetto d'ordine tecnico al fine di predisporre i necessari mezzi tecnici onde consentire ai comandi delle forze di polizia dello Stato cui è attribuita dal Sindaco la possibilità di diretto trattamento delle immagini dell'impianto comunale di videosorveglianza sia la visione "in diretta" dai rispettivi uffici delle immagini degli impianti che per l'extrapolazione e la copia su idonei supporti informatici delle immagini registrate.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "Codice", e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili". Vista la complessità dell'impianto di videosorveglianza che prevede il posizionamento sul territorio di decine di postazioni videosorvegliate, si dà atto che al personale autorizzato non sarà materialmente possibile effettuare un controllo costante di ogni terminale video; né, per gli stessi motivi, sarà possibile effettuare una visione di tutte le immagini registrate entro il termine previsto per la cancellazione automatica. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti rilevanti ai fini di cui al precedente art. 4 ed in particolare di reati, l'incaricato della sorveglianza provvede a dare comunicazione agli organi competenti per consentire l'opportuno intervento. Alle informazioni raccolte riguardanti ipotesi di reato possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e, per le esigenze strettamente tecniche, il Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza o suo delegato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate a cura del Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza o dei comandi delle forze di polizia dello Stato cui è attribuita dal Sindaco la possibilità di diretto trattamento delle immagini dell'impianto comunale di videosorveglianza su un apposito supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini degli organi di polizia giudiziaria. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) qualora vengano introdotti sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, dovrà essere rispettato il disposto del D.P.R. 22/6/1999 n° 250: dovrà pertanto acquisirsi una specifica autorizzazione amministrativa e limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso d'infrazione (art. 3 D.P.R. 250/1999)

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n.300 del 20.05.70 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

4. I segnali video saranno convogliati agli appositi terminali siti presso il Comando Polizia Municipale e, per motivi tecnici, presso l'ufficio del Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza ed in quelli in uso alle forze di polizia dello Stato cui il Sindaco ha attribuito la possibilità di diretto trattamento delle immagini dell'impianto comunale di videosorveglianza. In tali sedi le immagini potranno essere visualizzate su monitor e salvate su appositi supporti digitali esclusivamente alla presenza del personale incaricato ed autorizzato. La conservazione delle immagini videoregistrate, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23/2/2009 n° 11, sarà limitata ad un massimo di sette giorni successivi alla rilevazione; sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, ad esempio nel caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa di Polizia Giudiziaria pervenuta in tempo utile ad evitare l'automatica cancellazione delle immagini. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve pertanto essere valutato come eccezionale ed in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Le operazioni tecniche di salvataggio su supporti digitali oltre il normale termine di autocancellazione sono di competenza del Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di

Videosorveglianza o di un suo delegato. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini, quelle riprese in tempo reale dovranno distruggere quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Lavagna, sotto la responsabilità del Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del "Codice", si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali collocando, in ogni sito in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza, la segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

"AREA VIDEOSORVEGLIATA – La registrazione è effettuata dal Comune di Lavagna per fini previsti nell'art. 4 comma 1 del Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza sul territorio comunale" art. 13 del Codice in materia dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)"

Detti cartelli devono essere conformi per contenuto, forma, numero, posizione a quanto previsto al punto 3.1 del provvedimento del Garante del 29/4/2004.

Analoga informativa dovrà essere collocata nei siti in cui vengano effettuate videoriprese con telecamere mobili.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza per iscritto diretta ai Responsabili del Trattamento (Comunale o di

altre forze di Polizia dello Stato, a secondo di chi abbia trattato i dati nel caso specifico), ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
 - c) di ottenere, a cura del responsabile – in genere non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro un più lungo termine, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo - :
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o ai Responsabili del Trattamento anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dalla legge e dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lavagna a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari


Il presente atto è trasmesso a cura della Segreteria Generale al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto comunale e le disposizioni vigenti in materia di comunicazione vincolata all'Autorità Garante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)

=====

Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune il _____

18 MAR. 2010

Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)
